

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge regionale 3 gennaio 2007, n. 1 e le successive modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 16 novembre 2009, n. 53 con le quali è stata disciplinata, tra l'altro, la distribuzione dei carburanti per autotrazione, nonché i successivi indirizzi e criteri di programmazione deliberati dal Consiglio Regionale;

Dato atto che la precedente programmazione in materia di distribuzione carburanti stradale, risulta ormai non più rispondente alle attuali caratteristiche della rete distributiva carburanti ed alle esigenze del moderno cittadino consumatore, nonché degli stessi operatori;

Rilevato che la Commissione europea ha evidenziato che le norme imposte a livello statale e regionale impongono una serie di restrizioni che rendono estremamente difficile l'ingresso sul mercato italiano di nuovi operatori anche provenienti da altri Stati membri dell' UE;

Vista, altresì, la legge 6 agosto 2008, n. 133 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" ed in particolare, l'articolo 83 bis, contenente disposizioni in materia di liberalizzazione della rete distributiva dei carburanti, nonché la previsione della soppressione di vincoli, sancendo che *"... l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti, né al rispetto di vincoli con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni o obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi."*;

Dato atto pertanto che non può più esser tenuto conto del contenuto del comma 9, Art. 24 delle norme di conformità e congruenza del PUC, stante la successiva, succitata norma di Legge, che prevedono la chiusura di due impianti individuati incompatibili per l'apertura di nuovi impianti;

Rilevato che è necessario procedere alla predisposizione di una nuova programmazione in materia di distribuzione carburanti, nel rispetto degli indirizzi e criteri formulati da Regione Liguria atti a regolare gli interventi di adeguamento e sviluppo della rete, in modo mirato;

Dato atto che la razionalizzazione della rete e la semplificazione delle procedure tecnico/amministrative d'interesse, sono state l'asse portante del lavoro svolto, unitamente ad una particolare attenzione rivolta ai profili della sicurezza;

Considerato che sono state approntate forme di consultazione e di confronto con le società petrolifere in data 20.10.2010 e con le rappresentanze delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello locale in data 27.10.2010;

Considerato che il presente regolamento è stato sottoposto al parere delle Circoscrizioni ai sensi dello Statuto del Comune della Spezia e che sono pervenuti nei termini n. 4 pareri favorevoli (Circoscrizioni 1 – 2 - 3 - 5) e, peraltro fuori termine, n. 1 parere contrario senza l'indicazione di alcuna motivazione (Circoscrizione 4)

Dato atto che le organizzazioni sindacali dei gestori degli impianti hanno espresso parere favorevole;

Dato atto inoltre che sono pervenute n. 3 osservazioni da parte delle Società: una da Siron e due da Oil Italia S.r.l., peraltro quest'ultime successivamente ai tempi prestabiliti dall'ultima comunicazione dell'ufficio per l'invio delle stesse;

Dato atto altresì che tutte le osservazioni contestano le valutazioni circa la non compatibilità degli impianti con il Codice della Strada per la vicinanza ad incroci in strade di grande scorrimento;

Ritenuto dover precisare che il Piano di razionalizzazione e ammodernamento della rete stradale di distribuzione carburanti non prevede nessuna incompatibilità assoluta ma solamente "incompatibilità relative" per le quali la singola società, pertanto, può proporre progetti tesi a dimostrare la possibilità di adeguamento e che quindi si confermano le valutazioni predisposte dal Piano nell'analisi della rete ferma restando, come detto, ogni possibilità di adeguamento da parte della Società titolare dell'impianto in relazione alle esigenze pubbliche;

Dato atto altresì che quanto sopra è stato illustrato alla Commissione consiliare;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni espresse, meritevole di approvazione il "Piano comunale di razionalizzazione e ammodernamento della rete stradale di distribuzione carburanti" di cui all'**Allegato A)** corredato di schede analitiche e tavola di cui all'**Allegato B)** parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

Dato atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Atteso che non necessita il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000;

Con voti resi ed accertati nei modi di legge

D E L I B E R A

di approvare, per i motivi in premessa specificati il "**Piano comunale di razionalizzazione e ammodernamento della rete di distribuzione carburanti**" – **Allegato A)** della presente deliberazione, corredato delle schede analitiche e Tavola di cui all'**Allegato B)**;

Allegato A)



Comune della Spezia

**PIANO COMUNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA RETE DI
DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE.**



Art. 1

Oggetto

Il presente documento contiene gli indirizzi ed i criteri di programmazione in materia di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione, nonché la semplificazione delle procedure tecnico/amministrative occorrenti per la realizzazione, modifica ed esercizio di impianti ad uso sia pubblico, sia privato.

Art. 2

Obiettivi

Con il presente Piano, elaborato in coerenza con i più recenti orientamenti della normativa in materia, vengono indicati gli indirizzi tesi a razionalizzare e rendere più funzionale ed attuale la rete degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione, nel rispetto delle indicazioni di cui alla L.R. Liguria n. 1/2007, come modificata dalla L.R. Liguria n. 53/2009, nonché dei criteri ed indirizzi di programmazione regionale.

Il Piano è volto ad assicurare il migliore rendimento dei servizi offerti dalla rete al fine di garantire pienamente un servizio pubblico, nel rispetto delle scelte effettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente.

E' volto, altresì, alla definizione di procedure sia tecniche, sia amministrative maggiormente semplificate e snellite, nonché ad una particolare considerazione circa i profili della sicurezza degli impianti.

Art. 3

Definizioni

Al fine dell'applicazione del presente Piano s'intende:

A) per "Rete", l'insieme degli impianti di erogazione benzine, gasoli, gas di petrolio liquefatto (GPL) e metano per autotrazione, nonché tutti i carburanti per autotrazione ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici;

B) per "Carburanti per autotrazione", i seguenti tipi di prodotti petroliferi:

- benzine;
- gasoli;
- GPL;
- metano;
- ogni altra forma di alimentazione dei veicoli quali, a titolo esemplificativo, energia elettrica, idrogeno o relative miscele conformi alle disposizioni emanate dagli Enti competenti;

C) per “Impianto”, il complesso unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione e i relativi serbatoi nonché i servizi e le attività accessorie;

D) per “Erogatore” l’insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell’impianto al serbatoio dell’automezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o quantità trasferite.

Esso è composto da:

- 1) Una pompa o un sistema di adduzione;
- 2) Un contatore o un misuratore;
- 3) Una pistola o una valvola di intercettazione;
- 4) Le tubazioni che lo connettono;
- 5) I dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa tra cui quelli di recupero vapori benzine;

E) Per “Colonnina” l’apparecchiatura contenente uno o più erogatori;

F) Per “*Self service*” *pre – pagamento*, il complesso di apparecchiature a moneta e/o lettura ottica per l’erogazione automatica di carburante senza l’assistenza di apposito personale;

G) Per “*Self service post – pagamento*”, il complesso di apparecchiature per il comando ed il controllo a distanza dell’erogatore da parte di apposito incaricato, con l’effettuazione del pagamento dopo l’effettuazione del rifornimento da parte dell’utente.

Art. 4

Indici di edificabilità - Nuovi impianti

Nella tavola di PUC “Proposte per il sistema della mobilità”, è individuata la viabilità ove è possibile la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti per autotrazione che potranno essere realizzati indipendentemente dalla destinazione d’uso della zona, ad eccezione delle aree di cui agli Artt. 11, 12, 19, 22 delle Norme di conformità e congruenza del PUC, entro una fascia di 50 ml dal ciglio stradale.

Dal punto di vista della edificabilità il PUC ha previsto un indice di utilizzazione fondiaria 0.2’ mq/mq, con esclusione degli impianti tecnologici, sia per i nuovi impianti, sia per quelli esistenti. Tali indici risultano pienamente coerenti con la funzionalità degli impianti di distribuzione carburanti.

Circa la compatibilità dei vari impianti la Tavola Pr 4, in quanto proposta e non cogente, è superata dall’attuale analisi allegata al presente provvedimento **Allegato B**).

Per la realizzazione di nuovi impianti sarà data priorità alla ricollocazione di quelli riconosciuti “relativamente incompatibili” dal presente Piano e per i quali non risultasse possibile l’adeguamento richiesto.

Al fine di assicurare una maggiore diffusione dei carburanti a basso impatto ambientale e di integrare l'offerta, tutti i nuovi impianti devono essere dotati di benzine, gasoli ed almeno un prodotto a scelta tra metano e gpl, idrogeno e relative miscele.

Vengono riconosciuti di particolare interesse i progetti di realizzazione di nuovi impianti che contengano, oltre alla previsione di erogazione di carburanti ecocompatibili, anche sistemi di autosufficienza energetica e/o l'utilizzo di fonti energetiche alternative rinnovabili quali fotovoltaico, etc.

La realizzazione di nuovi impianti ha luogo previa richiesta allo Sportello Unico per le Imprese del Comune, che provvede all'avvio ed alla gestione del procedimento autorizzativo mediante lo strumento della Conferenza dei Servizi per l'esame congiunto dei diversi profili edilizi, ambientali, di sicurezza, etc.

L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto verrà rilasciata previo collaudo positivo dell'impianto stesso da parte della Commissione preposta di cui all'Art. 19.

Art. 5

Modifiche degli impianti

Le modifiche alla struttura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione sono sottoposte a comunicazione e/o autorizzazione come sancito dalla L.R. Liguria n. 1/2007 a seconda delle diverse tipologie come di seguito indicato, ferma restando la regolarizzazione edilizia, ove occorrente.

- 1) Aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;
La modifica **1)** deve essere autorizzata ed è soggetta a collaudo.
- 2) Variazione del numero delle colonnine;
- 3) Sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
- 4) Cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici di prodotto già erogati
- 5) Variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi
- 6) Detenzione o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti

Le modifiche **da 2) a 6)** sono soggette a previa comunicazione allo Sportello Unico per le Imprese e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della comunicazione.

- 7) Installazione di dispositivi *self service* pre – pagamento;
- 8) Installazione di dispositivi *self service* post – pagamento;
- 9) Detenzione o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso di riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;
- 10) Trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.

Le modifiche **da 7) a 10)** sono soggette a previa comunicazione allo Sportello Unico per le Imprese e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della comunicazione; la corretta

realizzazione delle modifiche da **7) a 10)** è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto, che dovrà essere allegata alla comunicazione di cui sopra.

Tutte le modifiche apportate agli impianti di distribuzione carburanti devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, fiscali, ambientali, sanitarie, urbanistiche ed edilizie, ferma restando la possibilità di attivare procedure di messa in sicurezza operativa, ove necessarie, in relazione allo stato di qualità dei suoli e delle acque sotterranee.

La comunicazione/domanda di modifica dell'impianto a fini di semplificazione e trasparenza, dovrà essere corredata dei moduli **Mod Pri 1 – Mod Dop 2** come rappresentato a pag. 8) e a pag. 9) del presente Piano.

Il modulo **Mod Pri 1** dovrà corredare anche le domande di realizzazione di nuovi impianti.


Art. 6

Attività integrative negli impianti

Si richiamano i criteri ed indirizzi di programmazione emanati da Regione Liguria secondo i quali i nuovi impianti possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'auto e all'automobilista, di autonome attività commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande, nonché di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica nel rispetto degli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbanistico - commerciale di cui all'articolo 3 della Legge R.L. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, la cui titolarità spetta al gestore dell'impianto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 80, comma 2, della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Le attività commerciali devono avere una superficie netta di vendita non superiore a 250 mq. come prevista per gli esercizi di vicinato, ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 1/2007 come modificata dalla L.R. Liguria n. 53/2009. Devono altresì rispettare gli indirizzi ed i criteri contenuti nella programmazione urbanistico - commerciale di cui all'articolo 3 della L. R. Liguria n. 1/2007 e ss.mm. e ii. Qualora l'autonoma attività integrativa riguardi la somministrazione di alimenti e bevande o i punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica, questi potranno essere installati, in deroga ai criteri di natura commerciale ed urbanistica regionali e comunali.

La titolarità spetta al gestore dell'impianto ai sensi dell'articolo 80, comma 2, della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, salvo sua rinuncia a favore del titolare dell'autorizzazione petrolifera, indicando che la stessa è strettamente connessa all'impianto di carburante e non può essere ceduta a terzi autonomamente o trasferita in altra sede.



SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE
Sistema per la Gestione della Qualità



Mod Pri 1


Composizione attuale dell'impianto

| Tipo erogatore (mono/bi/multi prodotto) | N. pistole | Marca | Modello | Anno di costruzione | Matricola | Carburante | Collegato ai serbatoi cod. |
|---|------------|-------|---------|---------------------|-----------|------------|----------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| N. Serbatoi | Capacità unitaria | Capacità totale |
|---|-------------------|-----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| Oli lubrificanti in confezioni sigillate | | |

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--|
| | Nessun self service | | | Carta di credito | | |
| Self Service | Pre-pagamento | | | Bancomat | | |
| | Post-pagamento | | | Fidelity card | | |
| | Cambio olio | | | | Servizi utenti | |
| Officina | Controllo/cambio pneumatici | Auto lavaggio | Manuale | Servizi accessori | Servizi disabili | |
| | Auto-riparazioni | | Car Wash | | Telefono pubblico | |
| | | | Self service | | Internet Point | |
| | | | | | Servizio fax | |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|-----------------------------|--|---------------|
| | 0-30 mq | | Bar/ristorante | | |
| Attività commerciali | 30-150 mq | | Giornali e riviste | | Altri servizi |
| | 50 – 250 mq | | Accessori/ricambi auto/moto | | |
| | Oltre | | Altro | | |



SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE
Sistema per la Gestione della Qualità



Mod Dop 2

Nuova composizione dell'impianto a seguito delle modifiche richieste/comunicate

| Tipo erogatore (mono/bi/multi prodotto) | N. pistole | Marca | Modello | Anno di costruzione | Matricola | Carburante | Collegato ai serbatoi cod. |
|---|------------|-------|---------|---------------------|-----------|------------|----------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| N. Serbatoi | Capacità unitaria | Capacità totale |
|---|-------------------|-----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| Oli lubrificanti in confezioni sigillate | | |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| | Nessun self service | | Carta di credito | | |
| Self Service | Pre-pagamento | | Bancomat | | |
| | Post-pagamento | | Fidelity card | | |
| | Cambio olio | | | Servizi utenti | |
| Officina | Controllo/cambio pneumatici | Auto lavaggio | Manuale | Servizi accessori | Servizi disabili |
| | Auto-riparazioni | | Car Wash | | Telefono pubblico |
| | | | Self service | | Internet Point |
| | | | | | Servizio fax |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|-----------------------------|--|---------------|
| | 0-30 mq | | Bar/ristorante | | |
| Attività commerciali | 30-150 mq | | Giornali e riviste | | Altri servizi |
| | 50 – 250 mq | | Accessori/ricambi auto/moto | | |
| | Oltre | | Altro | | |

Art. 7

Trasferimento della titolarità degli impianti stradali

In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, gli interessati ne danno comunicazione al Comune, alla Regione ed all'Agenzia delle Dogane entro 30 giorni.

Art. 8

Comunicazioni alla Regione

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 124 della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune – Sportello Unico per le Imprese - deve comunicare alla Regione:

- il rilascio delle autorizzazioni per nuove installazioni;
- le modifiche intervenute sugli impianti;
- le chiusure e/o gli smantellamenti di impianti nonché le sospensioni obbligatorie dell'attività;
- le decadenze e le sanzioni intervenute sugli impianti;
- ogni altra informazione che la Regione richieda.

Il titolare dell'autorizzazione ed il gestore devono comunicare alla Regione e al Comune:

- le attività integrative presenti sugli impianti;
- il cambio di bandiera degli impianti;
- il cambio di gestione degli impianti;
- ogni altra informazione che la Regione richieda

Art. 9

Criteri d'incompatibilità

Verifiche comunali - Incompatibilità degli impianti esistenti

Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti, il Comune ha provveduto a sottoporre a verifica gli impianti esistenti, al fine dell'accertamento delle incompatibilità sulla base delle sotto riportate fattispecie:

- Incompatibilità assolute;
- Incompatibilità relative.

9.1 Incompatibilità assolute

NON ricade nelle fattispecie di incompatibilità assoluta alcun impianto presente nel Comune.

9.2 Incompatibilità relative

Ai sensi dei criteri ed indirizzi di programmazione emanati da Regione Liguria, ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relative gli impianti con le seguenti caratteristiche:

1. gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati;
2. gli impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, fuori dai centri abitati;
3. gli impianti che, secondo le definizioni di cui al Codice della strada, ricadono a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l'adeguamento a fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali;
4. gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati;
5. gli impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, fuori dai centri abitati;
6. gli impianti che, secondo le definizioni di cui al Codice della strada, ricadono a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali.

Dell'esistenza delle fattispecie di incompatibilità relativa di cui sopra, viene data comunicazione al titolare dell'impianto, alla Regione, all'Agenzia delle Dogane e al Comando Prov.le VV.F.

Gli impianti che ricadono nella fattispecie di incompatibilità di cui al punto 3) possono continuare a permanere nel sito originario purché sussista una delle seguenti condizioni:

- l'impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia;
- l'impianto sia localizzato in strade non a scorrimento veloce.

Gli impianti che ricadono nelle altre fattispecie di incompatibilità, qualora siano suscettibili di adeguamento, permangono nel sito qualora ottemperino agli adeguamenti entro il termine che verrà stabilito dal Comune e reso noto; in caso contrario la relativa autorizzazione decade ai sensi dell'articolo 148 della l.r. 1/2007 e ss. mm. e ii.

A seguito di puntuale analisi della rete, sono stati identificati i seguenti impianti di distribuzione carburanti ricadenti nella fattispecie di incompatibilità relativa come da **Allegato B)** e di seguito riassunti, unitamente a quelli risultati invece pienamente compatibili e agli impianti già dismessi:

Impianti con Incompatibilità relativa con problematiche rilevanti: n. 3 – n. 9 – n. 19 – n. 24 – n. 25 – n. 30;

Impianti con incompatibilità relativa con necessità di adeguamento modeste: n. 1 – n. 4 – n. 5 – n. 6 – n. 7 – n. 10 – n. 11 – n. 12 – n. 13 – n. 16 – n. 21 – n. 22 – n. 23 – n. 26 – n. 28 – n. 29;

Impianti compatibili: n. 2 – n. 8 – n. 15 – n. 18 - n. 20 – n. 27 – n. 31;

Impianti dismessi: - n. 14 – n. 17.

Art 9/A
Adeguamenti

Gli impianti di cui all'Art. 9, identificati come ricadenti nella fattispecie di "incompatibilità relativa con problematiche rilevanti" dovranno presentare progetto di adeguamento entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, mentre gli impianti ricadenti nella fattispecie di "incompatibilità relativa con necessità di adeguamento modeste" dovranno provvedere entro 12 mesi.

Qualora i progetti siano approvati dal Comune, gli impianti dovranno essere adeguati nei successivi tre anni dall'approvazione del progetto. Qualora non venissero approvati, gli impianti dovranno essere smantellati e bonificati nei termini che verranno indicati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 10

Orari di apertura e di chiusura degli impianti

Il Comune determina gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione, sentite le Associazioni di categoria rappresentative, come segue:

Dalle ore 7,00 alle ore 12,30

Dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, i soggetti interessati sono tenuti ad assicurare il rifornimento dei prodotti.

Per l'espletamento dell'attività di distribuzione carburanti per uso di autotrazione, l'orario settimanale minimo di apertura degli impianti stradali è di 52 (cinquantadue) ore; può essere incrementato fino ad un massimo del 25% per i primi due anni di applicazione della presente programmazione, come indicato dai criteri regionali di programmazione e come da accordo del 19.2.2010 tra il Comune e le categorie rappresentative interessate.

E' consentito lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico e comunque in accordo con il gestore e nel rispetto delle norme ambientali e acustiche.

10.1 Esenzioni o deroghe

Gli impianti di metano e di GPL - gas petrolio liquefatto, sono esonerati dal rispetto dell'orario, dei turni di riposo e delle chiusure domenicali, festive e infrasettimanali, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti.

Le colonnine di impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento, in assenza del gestore, svolgono servizio esclusivamente nelle ore di chiusura dell'impianto.

Il servizio, durante l'orario di chiusura degli impianti, deve essere svolto senza la presenza del gestore.

Gli impianti dotati esclusivamente di apparecchiature *self - service* pre - pagamento (funzionanti senza la presenza del gestore) sono esonerati dal rispetto dell'orario, dei turni di riposo e delle chiusure domenicali, festive, infrasettimanali. A tali impianti non si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

Gli impianti provvisti di apparecchiature *self - service* post - pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati.

Le attività integrative di cui ai punti precedenti non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ma seguono le

disposizioni regionali previste per le rispettive tipologie.

Il Comune, di propria iniziativa o su comunicazione del gestore, consente l'adozione di orari e turni in deroga alle limitazioni di cui sopra fermo restando l'orario settimanale minimo, nei seguenti casi:

- qualora vi siano esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse;
- in caso di eventi imprevisti;
- per particolari esigenze di carattere stagionale;

10.2 Turni di riposo e chiusura infrasettimanale

Nelle domeniche e nei giorni festivi e di riposo infrasettimanale deve essere determinata un'apertura di impianti almeno nella misura del 25% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale.

Tale percentuale viene garantita anche mediante l'erogazione di carburante con apparecchiature *self - service* pre - pagamento.

Gli impianti che effettuano il turno di apertura domenicale con la presenza del gestore hanno *facoltà* di sospendere l'attività nel primo giorno feriale successivo.

Nessun recupero è dovuto per l'esercizio dell'attività durante le festività infrasettimanali.

I turni di riposo vengono determinati tenendo conto dell'esigenza di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile.

Gli impianti osservano di norma la mezza giornata di chiusura infrasettimanale nel pomeriggio del sabato, oppure in una delle altre giornate, dal lunedì al venerdì, sempre nell'orario pomeridiano, in modo da non arrecare pregiudizi all'utenza.

L'effettuazione del turno di riposo infrasettimanale è a scelta del gestore e comunque nelle ore pomeridiane.

La scelta della giornata nella quale i gestori osserveranno il riposo infrasettimanale dovrà essere preventivamente comunicata al Comune – Sportello Unico per le Imprese - così come ogni variazione della medesima.

Art. 11

Cartellonistica

Sentite le categorie interessate, i gestori avranno cura di predisporre i cartelli indicanti:

- l'orario di servizio dell'impianto;
- la giornata di chiusura infrasettimanale pomeridiana;
- l'eventuale apertura nella giornata domenicale e/o festiva e la conseguente facoltà di chiusura (se osservata) nel lunedì o giorno feriale successivo, con l'obbligo di esporli in modo visibile all'utenza.

Art. 12

Servizio notturno

Il servizio notturno è svolto dalle ore 22.00 e fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi.

Per lo svolgimento del servizio notturno occorre presentare specifica domanda allo Sportello Unico per le Imprese del Comune.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al servizio notturno si tiene conto dei seguenti parametri:

localizzazione dell'impianto sulle vie di accesso al centro abitato e qualità dell'organizzazione di vendita offerta al pubblico, privilegiando gli impianti che offrono una vasta gamma di prodotti petroliferi, assistenza ai mezzi ed alle persone, nonché condizioni di sicurezza agli operatori addetti al servizio.

Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l'orario di apertura.

Art. 13

Ferie

La sospensione dell'attività per ferie per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo, ha luogo previa domanda del gestore, d'intesa con il titolare dell'impianto e non può superare le due settimane consecutive per ogni anno solare.

Le richieste di chiusura per ferie dei gestori devono essere inoltrate in carta semplice allo Sportello Unico per le Imprese almeno 3 (tre) giorni prima della data iniziale di chiusura.

Decorsi 3 (tre) giorni dalla presentazione della richiesta, s'intende maturato il silenzio assenso.

Art. 14

Pubblicità dei prezzi

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 114, comma 5, della l.r. 1/2007 e successive modifiche ed integrazioni, prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti stradali, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori.

E' fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi chiari praticati sia per l'erogazione con servizio, sia anche in caso di eventuali riduzioni per l'erogazione self service in orario di chiusura dell'impianto.

Art. 15

Rimozione impianti di distribuzione carburanti

Ad eccezione delle zone di vincolo per le quali la procedura avrà luogo in sede di Conferenza dei Servizi indetta dallo Sportello Unico per le Imprese, la rimozione degli impianti di distribuzione carburanti dichiarati incompatibili o comunque da demolirsi a seguito di cessazione dell'attività, dovrà aver luogo nel rispetto degli adempimenti edilizi previsti dalle norme vigenti in materia.

Completata la demolizione dell'impianto e l'asporto delle strutture interrato, dovrà essere presentata la certificazione analitica attestante che il suolo rispetta i parametri per gli usi previsti per l'area interessata.

In caso contrario, dovrà essere proceduto a bonifica secondo legge. In tal caso, i termini per l'inizio lavori sono subordinati al rilascio della "Certificazione di avvenuta bonifica" da parte dell'Organo competente.

Art. 16

Impianti di distribuzione carburanti ad uso privato

Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato, s'intende un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse e/o mobili di qualsiasi capacità di erogazione di carburanti per uso di autotrazione collegate a serbatoi, utilizzato esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli che abbiano una funzione strumentale all'attività dell'impresa di proprietà o in locazione finanziaria di imprese produttive o di servizio con almeno 5 (cinque) automezzi oppure con almeno quattro autoveicoli che non possano essere riforniti presso gli impianti stradali, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato e ubicato all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili (L.R. Liguria n. 1/2007 e ss. mm. e ii.).

La distribuzione di carburante non può in alcun modo essere ricompresa nell'oggetto sociale dell'attività svolta dall'impresa.

L'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto e la successiva autorizzazione all'esercizio, vengono rilasciate con le stesse modalità previste per la realizzazione di impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico, ad eccezione di quanto previsto dall'Art. 4 del presente Regolamento, nonché delle disposizioni relative ad orari, turni e ferie.

Gli impianti ad uso privato, al pari di quelli ad uso pubblico, devono essere sottoposti a collaudo da parte dell'apposita Commissione.

Art. 17

Impianti marini

La realizzazione di impianti marini è autorizzata in deroga agli indirizzi e criteri stabiliti dalla programmazione regionale e comunale per gli impianti stradali e devono essere adibiti all'esclusivo rifornimento dei natanti.

Qualora ricadano in ambito Autorità Portuale, la relativa autorizzazione viene rilasciata da quest'ultima in procedimento di Conferenza dei Servizi.

Art. 18

Prelievo di carburante mediante recipienti mobili omologati CE presso impianti stradali

Per il prelievo di carburanti in recipienti omologati CE presso gli impianti stradali gli utenti interessati devono fornire allo Sportello Unico per le Imprese del Comune idonea autocertificazione circa la proprietà dei mezzi o impianti non altrimenti rifornibili di carburante direttamente presso gli impianti stradali.

Lo Sportello Unico per le Imprese, ai sensi della Legge R.L. n. 1/2007, sulla base di tale autocertificazione, rilascia attestazione contenente l'indicazione dell'impianto presso il quale saranno effettuati i rifornimenti, nonché le prescrizioni formulate dal Comando Provinciale VV.F. ed eventuali prescrizioni di carattere sanitario.

Le attestazioni hanno validità annuale e possono essere rinnovate, qualora richiesto dall'interessato.

Art. 19

Collaudi

I nuovi impianti e le parti modificate per le quali occorre autorizzazione, devono essere sottoposti a collaudo prima di essere posti in esercizio.

Il collaudo è effettuato entro 60 gg. dalla data della richiesta di effettuazione da parte della Commissione di collaudo nominata dalla G.C.

Gli oneri relativi sono a carico del richiedente il collaudo che dovrà provvedere al pagamento delle somme determinate dal Comune con Deliberazione di G.C.

Non sono previsti rimborsi spese e rimborsi missione.

Nulla è dovuto ai componenti della Commissione Collaudo interni all'Amministrazione Comunale.

La Commissione di collaudo viene convocata da parte dello Sportello Unico per le Imprese.

Il compenso ai componenti la Commissione, esterni all'Amministrazione Comunale, assoggettato alle ritenute di legge, deve essere versato dal soggetto richiedente direttamente ad ogni singolo membro della Commissione di collaudo, dandone comunicazione all'Amministrazione di appartenenza del medesimo, come previsto da Deliberazione Giunta Regionale n. 799 del 9.7.2010.

A fini di verifica dei profili di sicurezza, alla domanda di collaudo dovrà essere allegata la seguente documentazione in formato elettronico o in n. 7 copie cartacee, come concordato con Comando Prov.le VV.F. e ISPESL:

Dichiarazione rilasciata da Ente o professionista autorizzato attestante che:

- a) l'impianto di "messa a terra" dell'intero complesso sia stato controllato ed accertato lo stato di efficienza;
- b) che sia stato predisposto un attacco per il collegamento a terra dell'autobotte durante il rifornimento;
- c) gli impianti elettrici di tutta l'area di servizio siano predisposti a sicurezza contro i pericolosi esplosioni o incendi in conformità alla legislazione;
- d) le colonnine e le apparecchiature di erogazione siano del tipo approvato dal Ministero dell'interno (indicare estremi di omologazione)
- e) Il collaudo a pressione dei serbatoi di benzine e gasoli per autotrazione sia stato effettuato con pressione non inferiore ad 1 Kg. per cm²
- f) Numero e tipologia di estintori portatili in dotazione;
- g) Per gli impianti di GPL e metano (recipienti a pressione o bombole) i contenitori dovranno essere muniti di certificato di 1^a verifica periodica da parte di ISPESL – (Art. 71 c. 11 - D. Lgs.vo. n. 81/2008):
- h) Certificato di omologazione dei dispositivi di sicurezza (valvole taglia fiamme, ciclo chiuso e saturatore).

- Disegni completi ed aggiornati in formato elettronico o n. 7 copie in formato cartaceo di:

- a) passi d'uomo dei serbatoi interrati;
- b) Locali adibiti a deposito di oli lubrificanti e combustibile per riscaldamento dei locali dell'impianto.

- Tabelle di taratura dei singoli serbatoi

- Schema di flusso dell'impianto (collegamenti tra colonnine e relativi serbatoi)

Qualora l'impianto non superasse il collaudo, la Commissione potrà imporre limitazioni e prescrizioni per consentire lo svolgimento anche parziale dell'attività in attesa della realizzazione degli interventi richiesti e, per casi di pericolosità, disporre la sospensione, anche immediata, dell'attività.

Art. 20

Le procedure descritte nel presente Piano saranno trattate dal C.d.R. Sportello Unico per le Imprese – servizio certificato per la Qualità UNI EN ISO 9001 - 2008 – con le modalità previste dalla norma di certificazione.

Art. 21

Sanzioni

Si richiama integralmente l'Art. 139 della L.R. Liguria n. 1/2007, come modificata dalla L.R. Liguria n. 53/2009.

Art. 22

Disposizioni finali

Per tutto quanto non specificamente previsto si rinvia alla Legge Regione Liguria n. 1/2007 come modificata dalla Legge n. 53/2009.

Art. 23

Entrata in vigore

Le norme del presente Piano entrano in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione.

